

**Decreto-legge 13 agosto 2011 n.138**

(G.U. 13 agosto, n. 188)

*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*<sup>1</sup>

**Art. 2**

*Disposizioni in materia di entrate*

commi 1 - 5 (*omissis*)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-ter*, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'168-*bis*, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-*bis* dell'art. 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di

cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

commi 10 – 17 (*omissis*)

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-*ter* è abrogato;

2) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. L'imposta di cui al comma 1-*bis* si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1." ;

3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-*bis*";

b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-*bis* e 1-*ter*" sono sostituite dalle parole "comma 1-*bis*";

c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-*bis*".

commi 19 – 20 (*omissis*)

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.

commi 22 – 23 (*omissis*)

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

commi 25 – 36 *vicies quater* (*omissis*).

<sup>1</sup> Il testo allegato tiene conto delle modifiche recate dalla legge n. 148/2011, in sede di conversione.